

19638-24



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci - Presidente -
Donatella Galterio
Giuseppe Noviello
Vittorio Paziienza
Maria Cristina Amoroso - Relatore -

Sent. n. sez. 735
UP - 09/04/2024
R.G.N. 42705/2023

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettersi la identità e
gli altri dati identificativi.
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/2009 in quanto:
 disposizione giudicata
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 03/07/2023

IL FUNZIONARIO CAUSIDIZIARIO
Luana Mariani

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;

udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

l'avvocata [REDACTED] in difesa della parte civile, chiede l'inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto dello stesso. Deposita in udienza conclusioni scritte, nota spese e copia del decreto di ammissione della Parte Civile al patrocinio a spese dello Stato;

l'avvocata [REDACTED] in difesa di [REDACTED] si riporta ai motivi;

l'avvocato [REDACTED] in difesa di [REDACTED] insiste nell'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 26/01/2022 il Gup del Tribunale di Civitavecchia condannava [REDACTED] alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il reato di cui

A

all'articolo 609-bis, comma secondo, cod. pen., perché approfittando delle condizioni di inferiorità psichica determinate dall'abuso di sostanze alcoliche da parte della persona offesa, la induceva a subire atti sessuali consistiti in una penetrazione vaginale.

Concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla partecipazione a specifici percorsi di recupero. Dichiarava altresì l'interdizione perpetua dell'imputato da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela e all'amministrazione di sostegno.

2. Con sentenza del 3/07/2023, la Corte d'appello di Roma, su appello proposto nell'interesse di [REDACTED] e del Pubblico Ministero, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena inflitta all'imputato in anni due e mesi otto di reclusione, revocando i benefici di legge e confermando nel resto l'impugnata sentenza.

Giova ricordare che nel ricorso per cassazione, convertito in appello ai sensi dell'art. 580, cod. proc. pen., il Pubblico Ministero aveva chiesto l'annullamento della sentenza del 26 gennaio 2022, pronunciata dal Gip del Tribunale di Civitavecchia, con rinvio degli atti al giudice di primo grado posto che questi, nel riconoscere in favore dell'imputato la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche di cui all'articolo 62-bis cod. pen., aveva omesso qualsivoglia motivazione sul punto, così rendendo impossibile comprendere il ragionamento in virtù del quale il [REDACTED] era stato ritenuto meritevole di dette attenuanti.

3. Avverso tale provvedimento [REDACTED] tramite difensore, propone ricorso per Cassazione.

4. Nel primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge dell'articolo 416, comma 2, cod. pen., nonché dell'articolo 442, comma 1-bis, in relazione all'articolo 419, comma 3, del codice di rito e il vizio di motivazione apparente ed illogica.

Si deduce, in primo luogo, l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali dei dialoghi intercorsi tra l'imputato e i suoi amici in occasione della convocazione presso l'ufficio dei carabinieri di Ostia e l'inutilizzabilità dell'informativa del 10/11/2020 redatta dai carabinieri.

La difesa si duole della circostanza che al momento della conclusione delle indagini, e comunque della richiesta di rinvio a giudizio, il Pubblico Ministero aveva già conseguito la disponibilità dei dischetti con le intercettazioni e dell'informativa del 09/11/2020, senza tuttavia porre tali elementi probatori a disposizione della difesa, non essendo state tali prove rinvenute nel fascicolo al momento della visione e della copia integrale dello stesso.

Si lamenta, dunque, che l'avviso di deposito ex art. 268, cod. proc. pen., non sarebbe stato trasmesso alla difesa immediatamente dopo la cessazione delle operazioni di captazione, ma solo in data 26 agosto 2021 a seguito della riconsegna da parte del Pm ai carabinieri dei supporti contenenti le intercettazioni al fine della trascrizione integrale di determinate telefonate su istanza presentata nell'interesse della persona offesa.

Si aggiunge, inoltre, che alla data del 26 agosto 2021 era già stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio nella quale il Pm non aveva inteso indicare quale fonte di prova le intercettazioni e che alla stessa data si era già tenuta l'udienza preliminare innanzi al Gup - udienza conclusasi con l'astensione del giudice - e fissata la successiva udienza del 22/09/2021.

Con specifico riferimento invece all'informativa dei carabinieri del 09/11/2020, si censura che la stessa non sia stata acclusa ai documenti messi a disposizione della difesa con l'avviso di conclusione delle indagini e che del deposito della stessa non sia stato dato l'avviso ex art. 18 D.M. 30 settembre 1989, n. 334, regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale.

5. Nel secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 609-bis, comma 2, n. 1, cod. pen.; il vizio di travisamento del fatto, con conseguente motivazione apparente e pertanto illogica, violazione e falsa applicazione dell'articolo 47 cod., e il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'apparenza e della illogicità, in relazione all'elemento psicologico del reato.

Si censura la motivazione dei giudici d'appello nella parte in cui, concordando con quanto affermato in primo grado, hanno ritenuto incontrovertibile la circostanza che la persona offesa non fosse in grado di esprimere un valido consenso all'atto sessuale, trovandosi in stato di incoscienza a causa dell'abuso di alcol.

La Corte d'appello avrebbe errato l'applicare l'articolo 609-bis, comma 2, cod. pen., ritenendo pienamente integrato tale reato nella sua materialità sulla sola considerazione delle condizioni di minorata difesa della persona offesa a seguito dell'abuso di sostanze alcoliche, omettendo di effettuare la necessaria valutazione sulla condotta dell'imputato atta a comprovare quel *quid pluris* costituito dall'approfittamento delle altrui condizioni.

La sentenza sarebbe altresì illogica e contraddittoria nella parte in cui desume l'elemento psicologico del reato affermando che, a fronte dell'incoscienza della [REDACTED] l'imputato, non avrebbe potuto non avere consapevolezza della sua incapacità a prestare un consenso.

La difesa contesta la circostanza che la giovane fosse priva di sensi e, evidenzia che, in ogni caso, la visione della donna giacente in posizione supina,

in un contesto di "verosimile perso dialogo" e "poca razionalità", potrebbe essere stata percepita "con comportamento superficiale ed immaturo dell'imputato" come un'adesione consapevole e partecipata della ragazza.

Tale percezione, quindi, avrebbe dovuto essere considerata dai giudici di merito rilevante ai sensi dell'articolo 47 cod. pen., poiché l'imputato, a sua volta "non lucidissimo", avrebbe potuto non aver compreso quanto fosse compromessa la capacità di discernimento della ragazza che fin dall'incontro, e da ultimo sul lettino in spiaggia, aveva mostrato una disinibizione ed un'intenzione di congiungimento pari alla sua.

Si aggiunge, inoltre, che la consapevolezza in capo al predetto circa lo stato della vittima trova conferma nelle sue stesse dichiarazioni: la circostanza che egli vedendo la ragazza riversa sulla sabbia abbia pensato che fosse inciampata, con una percezione del tutto dissimile da quella avuta dalle persone intervenute nell'immediatezza del fatto, che hanno, invece, percepito lo stato di incoscienza della giovane donna, "potrebbe trovare una logica conferma proprio nello stato di alterazione psicofisica da ingestione di sostanze alcoliche del giovane che in qualche modo avrebbe potuto offuscare la consapevolezza della incoscienza della

6. Nel terzo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.

Nella prospettazione difensiva infatti la pena finale inflitta in primo grado di cinque anni, sette mesi e quindici giorni di reclusione, con successiva diminuzione per il riconoscimento delle attenuanti generiche e per la scelta del rito, era frutto dell'applicazione da parte del giudice di prime cure del comma terzo dell'articolo 609-bis cod. pen., con conseguente diminuzione di pena concessa proprio al fine di consentire all'imputato di giovare della sospensione condizionale della pena trattandosi di incensurato infra ventenne evitandogli la carcerazione prevista dall'articolo 4-bis comma 1-quater legge 354 del 1974.

La Corte d'appello, invece, reputando che il Gup fosse incorso in un errore nella commisurazione della pena ha inteso esaminare la richiesta di riconoscimento dell'ipotesi attenuata come domanda nuova dell'imputato e ha negato la sussistenza delle condizioni per la concessione dell'attenuante con ragionamento "monco, illogico e non condivisibile".

7. Nei motivi nuovi il ricorrente ha specificato ulteriormente le medesime doglianze proposte in sede di ricorso.

In relazione al primo motivo ha evidenziato l'impossibilità di intendere la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti come sanatoria di

tutte le ipotesi di inutilizzabilità trovando il limite degli elementi di prova acquisiti illegittimamente ovvero affetti dalla cd. inutilizzabilità patologica "ravvisabile con riferimento agli atti la cui assunzione sia avvenuta in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave e insuperabile il diritto di difesa dell'imputato come effettivamente occorso nel caso in discorso".

In relazione al secondo motivo, si ribadisce che la Corte d'appello, con riferimento alla componente soggettiva della fattispecie contestata, non abbia colmato le lacune della pronuncia di primo grado lasciando inalterati i medesimi dubbi e incertezze in punto di responsabilità, non considerando la condizione di alterazione da sostanze alcoliche in cui oggettivamente si trovava, oltre la che la persona offesa, anche il prevenuto al momento dei fatti.

Nel terzo motivo aggiunto si ribadiscono le conclusioni prospettate nel terzo motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Quanto alla censura relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni si osserva, in primo luogo, che il ricorrente deduce ma non prova la circostanza della mancata immediata messa a disposizione dei supporti relativi alle intercettazioni, non adempiendo dunque agli oneri di precisione, completezza e specificità, in cui si sostanzia il principio della cd. "autosufficienza" del ricorso (Sez. 5 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 - 01).

Invero, proprio dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge una cadenza degli eventi processuali di segno esattamente opposto: il depositato carteggio intercorso tra il difensore della parte civile e l'Ufficio di Procura, avente ad oggetto la richiesta, datata 16 luglio 2021, di trascrizione di determinate conversazioni utili ai fini difensivi, dimostra, infatti, *per tabulas* la possibilità accordata alle parti di accedere al contenuto delle intercettazioni posto che, evidentemente, la richiesta del difensore della parte civile è logicamente conseguente alla presa visione di detto materiale investigativo.

In ogni caso va ribadito il risalente, ma ancor valido, insegnamento di questa Corte secondo cui "in materia di intercettazioni telefoniche, l'inosservanza del comma sesto dell'art. 268 nuovo cod. proc. pen. (avviso immediato al difensore) non determina, ai sensi dell'art. 271 stesso codice, la inutilizzabilità delle intercettazioni, prevista per i soli casi in cui o le comunicazioni non siano state registrate o le operazioni non siano state oggetto della redazione di un verbale e

per l'ipotesi in cui le operazioni stesse non siano state eseguite mediante gli impianti tassativamente previsti" (Sez. 1, n. 3018 del 03/07/1991 Mirabile, Rv. 188561 - 01).

Con riguardo alla dedotta inutilizzabilità dell'informativa del 9.11.2020, va osservato che dalla lettura degli atti allegati dal ricorrente, ed in particolare dalla nota di trasmissione da parte del Nucleo Investigativo CC di Ostia dell'informativa citata si evince che detta informativa aveva carattere meramente riepilogativo degli atti d'indagine compiuti, né il ricorrente deduce, in proposito, che nella stessa siano stati trasfusi risultati d'indagine nuovi sui quali gli sia stato impedito l'esercizio del diritto di difesa.

In ogni caso, sia con riferimento alla censura relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni sia con riferimento alla doglianza di eguale tenore inerente l'informativa riepilogativa, va osservato che non risulta dedotto né provato che l'imputato e il suo difensore abbiano avuto conoscenza degli esiti probatori di cui lamentano l'inutilizzabilità solo dopo avere depositato richiesta di procedere con rito abbreviato a seguito di emissione di decreto giudizio immediato.

Anzi, dalla lettura del ricorso, nella parte in cui evidenzia che "diversamente da quanto sul punto opinato dalla Corte, a pag. 5 della motivazione, la questione riguarda proprio il caso di supporti in possesso della pubblica accusa esclusi dalla discovery, che non possono essere considerati prova integrativa sol perché vi è stato un avviso 268 prima dell'ammissione al rito speciale, perché radicalmente inutilizzabile fine della decisione", è desumibile l'esatto opposto e cioè che la richiesta di rito abbreviato è stata presentata solo dopo aver avuto conoscenza degli elementi probatori reputati non utilizzabili.

L'esclusione di qualsiasi alterazione della piattaforma probatoria sulla cui base è stata avanzata la richiesta di abbreviato, rende pertanto infondato il primo motivo di ricorso.

3. Il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento.

La Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, con motivazione puntuale, ha ricostruito i fatti, valutato l'intero compendio probatorio, spiegato perché la persona offesa non fosse in grado di esprimere un valido consenso all'atto sessuale trovandosi in stato d'incoscienza a causa dell'abuso dell'alcol.

Ha valorizzato a tal fine, con ragionamento logico e coerente, le dichiarazioni della persona offesa e quelle rese dalle persone intervenute a soccorrerla, e il contenuto del referto medico riportante valore di etanolo riscontrato nella vittima.

In maniera altrettanto logica ha sostenuto che la situazione della giovane donna era sicuramente degenerata nel corso della serata a seguito, presumibilmente, della entrata in circolo dell'alcol e che a causa di tale

degenerazione, durante il rapporto sessuale, aveva perduto del tutto i sensi e pertanto non aveva potuto acconsentire.

I Giudici territoriali hanno, inoltre, sottolineato che pur accedendo alla tesi difensiva secondo la quale inizialmente la persona offesa aveva manifestato volontà di scambiarsi effusioni nei confronti del dell'indagato, tale consenso avrebbe dovuto persistere durante tutto il corso del rapporto, facendo corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte secondo il quale «in tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti tra maggiorenni, il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga "in itinere" una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà» (Sez. 3 n. 15010 del 11/12/2018 (dep. 2019) Rv. 275393 - 01"

Tale principio è altresì valido nel caso in cui, come nella specie, successivamente ad un consenso originariamente prestato, intervenga "in itinere" una circostanza che privi la parte offesa della capacità di prestare il consenso.

La Corte ha, inoltre, logicamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto non fondata la tesi difensiva secondo la quale l'imputato non fosse nel pieno delle proprie capacità.

Si è evidenziato, in proposito, in maniera coerente ed esaustiva, che la lucidità dell'imputato - che gli avrebbe consentito di comprendere lo stato di incoscienza della vittima - era desumibile innanzitutto dalle dichiarazioni dell'amico ■■■■ il quale, in sede di sommarie informazioni, aveva riferito che una volta raggiunto l'imputato gli aveva fatto un sorriso per far intendere che era stato consumato un rapporto sessuale con la persona offesa.

Si è, altresì, sottolineata la circostanza che il ■■■■ alla vista di alcune sagome che gli si avvicinavano, "si era alzato prontamente tirandosi su la zip dei pantaloni per poi allontanarsi per paura di ripercussioni da parte dei buttafuori" desumendo, in maniera logica, da tale repentina reazione, che l'imputato fosse nel pieno delle proprie capacità e quindi in grado di comprendere la situazione di incoscienza della vittima.

Coerente e logico è stato altresì il ragionamento svolto dalla Corte d'appello relativo alla valutazione delle investigazioni difensive: si sottolinea che le dichiarazioni di ■■■■ il quale aveva riferito che una volta raggiunto l'imputato sulla spiaggia si era reso conto che la persona offesa non stava bene in quanto barcollava e cadeva sulle ginocchia tanto da prenderla sotto il braccio per aiutarla, confermavano la condizione di incapacità della persona offesa; tali

dichiarazioni erano state confermate anche da [REDACTED] che aveva raccontato di aver assistito alla scena.

A conferma della volontà evidente di coprire l'amico, La Corte d'appello, inoltre, evidenzia le contraddizioni in cui era incorso il [REDACTED]

Rispetto a tale articolata trama argomentativa, nulla di specifico è stato dedotto, le censure si sviluppano solo sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere una violazione di legge o un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).

Compito del giudice di legittimità, nel sindacato sui vizi della motivazione, non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Nel caso di specie, i giudici di appello hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.

4. Anche il terzo motivo di ricorso concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità non merita accoglimento.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte i presupposti per l'applicabilità dell'attenuante in questione riguardano i mezzi, le modalità esecutive e le circostanze dell'azione, in presenza di una non grave compromissione della libertà sessuale della persona offesa considerando tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto che possono incidere in termini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato (Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019 L., Rv. 277615 - 01).

Nella fattispecie, la Corte territoriale, con motivazione logica e immune da contraddizioni, ha giustificato il diniego valutando la obiettiva gravità dei fatti, sottolineando la grave compromissione alla libertà sessuale della vittima che è stata indotta a subire una penetrazione completa e le modalità dell'azione essendo il fatto avvenuto quando la stessa era in terra e priva di sensi.

Si tratta, ad avviso del Collegio, di motivazione sintetica ma del tutto sufficiente a giustificare il diniego e svolta in perfetta adesione ai richiamati principi giurisprudenziali.

5. Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 83 e 83 D. P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 83 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso in Roma, in data 09/04/2024

Il Consigliere estensore

Maria Cristina Amoroso



Il Presidente

Luca Rarnacci



Dispone, a norma dell'art. 53 del d.lgs. 30 giugno 2000, n. 196, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessi in essa riportati.

Depositata in Cancelleria

Oggi, 17 MAG. 2024



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luana Mariani

9

